

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2501

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

Modifiche alla composizione ed alle competenze
del tribunale penale per i minorenni

Presentato l'8 marzo 2002

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il succedersi di episodi di criminalità, anche di notevole allarme sociale, riconducibili ad azioni di soggetti minorenni, ha da tempo suscitato diffuse richieste di interventi correttivi dell'ordinamento penale in materia, che offrano adeguate risposte a questi fenomeni. Del resto, analoga esigenza era stata, in tempi recenti, avvertita dal legislatore anche in materia di diritto penale ordinario, che aveva indotto ad approvare il cosiddetto « pacchetto di sicurezza », nel quale peraltro non avevano trovato spazio interventi specificamente mirati al settore minorile.

Tuttavia, proprio in tale ambito, si rendevano urgenti dei correttivi che tenessero conto del mutato clima sociale e della

stessa natura e consistenza dei fenomeni di devianza minorile, che presentano oggi degli aspetti affatto estranei ed assenti rispetto a quelli considerati in sede di approvazione del processo penale minorile, che com'è noto risale al 1988.

L'occasione di una rivisitazione dei meccanismi procedurali maggiormente sensibili, sul piano del contrasto alla criminalità, non poteva poi non essere anche estesa ad un ripensamento dell'assetto ordinamentale della giustizia minorile in campo penale, anch'esso posto in crisi o risultante non più adeguato rispetto ai recenti episodi di criminalità.

La scelta operata in questa sede è stata quella di confermare e salvaguardare l'impianto complessivo sia della organizza-

zione della giustizia penale minorile come anche del relativo processo penale, a differenza di quanto si propone — con separato disegno di legge — in materia di competenza civile minorile: a tali differenti conclusioni inducono, da un lato, distinte esigenze di funzionalità dell'ordinamento, atteso che solo in campo di legislazione civile è sempre più avvertita la necessità di concentrare in capo ad un solo organo giudiziario le competenze oggi ripartite tra più sedi decisionali; dall'altro, che le raccomandazioni e gli impegni assunti in ambito internazionale inducono a preservare un più accentuato profilo di specificità del settore penale minorile, pur dovendosi, anche in tale ambito, fornire risposta a quelle diffuse critiche che ne segnalano il progressivo allontanamento dalla « giurisdizione », desumibile dal tenore di diverse pronunce.

Gli articoli 1, 2 e 3 del presente disegno di legge mirano a introdurre una costante prevalenza del profilo giurisdizionale dell'organo giudicante, pur non privandolo dell'apporto di discipline specialistiche di carattere sociale, tradizionalmente assicurato attraverso la partecipazione dei componenti privati dei tribunali per i minorenni, che tuttavia vengono ridotti da due ad uno, in modo che la maggioranza rispecchi in ogni caso una specializzazione di carattere giuridico. Peraltro, non può farsi a meno di considerare che la componente togata dei tribunali per i minorenni è già essa stessa portatrice di una specializzazione non solo in campo di legislazione minorile, ma anche necessariamente in materia di discipline sociali, tradizionalmente confluenti nella formazione di un giudice minorile, oltretutto a sua volta affinata nel confronto continuo con i componenti privati, che da tempo caratterizza questo settore dell'ordinamento. Anche sotto quest'ultimo riguardo, quindi, la proposta di riforma rappresenta un adeguamento dell'ordinamento alla mutata realtà.

L'articolo 4 del presente disegno di legge non ha inteso affrontare il delicato tema dei limiti della imputabilità. Si tratta di una precisa scelta, dettata dal convin-

cimento che si tratta di tematica di rilievo primario dell'intero ordinamento penale, che più appropriatamente deve trovare la sua sede di approfondimento e di rielaborazione in ambito di riforma del codice penale per la quale, com'è noto, è stata da poco insediata un'apposita commissione ministeriale.

Pur tuttavia, si ritiene che — a prescindere dalle conclusioni che si dovranno assumere su tale tema generale — le conseguenze sanzionatorie, previste all'articolo 98 del codice penale vigente, possano e debbano sin d'ora essere diversificate, tenendo conto che i fenomeni di devianza che suscitano maggiore allarme hanno più spesso interessato la fascia di età compresa tra i 16 e i 18 anni e che, d'altro canto, proprio in questa stessa fascia di età si attenuano le motivazioni che inducono a prevedere delle misure di riduzione della pena, posto che si tratta di soggetti più vicini al completamento del processo di formazione e maturazione, che l'ordinamento attuale fissa nel compimento del diciottesimo anno di età. Appare, dunque, corretto prevedere — anziché un'unica ed indiscriminata riduzione di pena fino ad un terzo, come avviene oggi — un diverso regime per i soggetti compresi tra i 16 e i 18 anni, per i quali si potrà ridurre la pena fino ad un quarto, mantenendo inalterata la diminuzione per i minori degli anni 16.

L'articolo 5 ha inteso maggiormente garantire un'attività, quella del sostegno dell'esercente la potestà dei genitori, che nell'economia processuale assume un rilievo di notevole portata.

Ad analoghe esigenze di garanzia dell'interesse del minore si ispira la norma contenuta nell'articolo 6 del presente disegno di legge, che estende il potere oggi attribuito dall'articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, al giudice dell'udienza preliminare, anche al giudice per le indagini preliminari, innanzi al quale è maggiormente concreta l'evenienza che si presenti una situazione di urgente necessità tale da imporre provvedimenti immediati a tutela del minore.

Gli articoli 7, 8, 9 e 10 contengono proposte di modifica che incidono sul sistema delle misure cautelari previste per i minorenni, riducendo i margini di discrezionalità del giudice — tenendo conto che l'eccessiva latitudine di tale potere, nel sistema attuale, ha dato talora luogo a differenze applicative spesso incomprensibili — e incrementando la durata dei termini della custodia cautelare, differenziata secondo le due fasce di età che evidenziano distinti livelli di devianza, che tiene conto del crescente fenomeno di scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare.

Con specifico riguardo all'articolo 9, deve segnalarsi l'introduzione dell'ipotesi del pericolo di fuga nell'ambito dei criteri da porre a base dei provvedimenti di adozione di misure cautelari restrittive, che ristabilisce un parallelismo con quanto prevede il codice di procedura penale per i soggetti maggiorenni, in armonia con l'originario impianto del processo penale minorile sul quale, com'è noto, ha inciso la Corte costituzionale, ma unicamente sulla base di rilievi di carenza di delega sul punto da parte del legislatore del 1988.

Pur tuttavia, la specificità minorile è stata sottolineata con un più alto livello di pena prevista (tre anni, anziché i due anni del codice di procedura penale) e mediante un'ulteriore specificazione, che fa leva sulla considerazione della « condotta di vita dell'imputato ».

Nello stesso articolo 9 particolare rilievo assume anche l'intervento integrativo, operato nei casi per i quali è prevista la custodia cautelare che, da un canto, colma una lacuna determinatasi con gli ultimi interventi di riforma dell'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale (legge 26 marzo 2001, n. 128) — ai quali si è inteso porre rimedio con un richiamo testuale della nuova norma — e, dall'altro, con un'espressa elencazione di delitti di particolare allarme sociale che, nel testo attuale, non esistevano quando fu approvato il processo penale minorile (articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale). Quanto al delitto di resistenza aggravata, si intende offrire

strumenti adeguati di risposta alle Forze dell'ordine che — in situazioni identiche di disordini che compromettano l'ordine pubblico — si trovano a dover affrontare interventi difficilmente differenziabili rispetto a gruppi di soggetti omogenei, anche per fascia d'età, ma dei quali taluno risulti minorenni.

È appena il caso di aggiungere che questi ultimi correttivi hanno diretta incidenza anche sui casi nei quali, nell'ambito minorile, è possibile procedere all'arresto in flagranza, atteso l'espresso richiamo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, contenuto nell'articolo 16 del medesimo decreto.

L'istituto della sospensione del processo e della messa alla prova — che com'è noto è una delle figure che caratterizzano il processo minorile — merita di essere confermato nella sua sostanziale validità, che l'esperienza di questi anni ha evidenziato. Pur tuttavia, tale istituto deve essere ripensato nella sua definizione normativa, soprattutto per impedire taluni eccessi che la pratica applicativa ha posto in luce. Non sembra, infatti, ipotizzabile che per delitti che evidenziano una pericolosità ed un allarme sociale di massimo livello possa lasciarsi alla discrezionalità del giudice una causa di estinzione del reato, che finisce per sacrificare pressoché integralmente le esigenze di tutela della collettività ed in particolare le aspettative delle persone offese dal reato.

D'altro canto, anche laddove si ritiene di mantenere l'operatività dell'istituto, si rende necessario conferire allo stesso quel carattere di rigore e di obiettività, che solo una durata adeguata del periodo di prova può consentire. Risponde, pertanto, a tale ultima esigenza l'estensione della durata non superiore a tre anni della sospensione del processo, oggi prevista solo per i reati di maggiore gravità.

Con l'articolo 12 si prevede che l'imputato ed anche il difensore munito di procura speciale prestino il consenso alla definizione del processo, trattandosi di una procedura che conduce ad una sen-

tenza di condanna, sia pure ad una pena (pecuniaria o misure sostitutive) diminuita. Si tratta, dunque, di una estensione delle garanzie dell'ordinamento minorile, che riequilibra comunque l'impianto complessivo del sistema, destinato ad un maggior rigore applicativo, per effetto delle presenti proposte.

Alla stessa preoccupazione, di assicurare una massima operatività del sistema delle garanzie processuali che presidiano l'interesse del minore, sono rivolte le norme contenute negli articoli 13 e 14.

Con la prima, si è inteso richiamare l'esperienza maturata nel periodo transitorio di passaggio al nuovo processo minorile, allorché una specifica norma (articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 123) testualmente aveva previsto: « Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto prevista all'articolo 27 del citato testo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, può essere pronunciata in ogni stato e grado del procedimento ».

In questo modo, si è ritenuto di estendere l'applicazione dell'istituto previsto dall'articolo 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, ad ogni stato e grado del procedimento, così da assicurare un trattamento omogeneo a situazioni processuali equivalenti.

La garanzia centrale del sistema processuale minorile, come riformato attraverso i correttivi sin qui sintetizzati, è apparsa poi quella di prevedere che le indagini preliminari, che coinvolgono un soggetto minorenni, non possono in ogni caso prescindere da un contatto diretto con l'interessato, in funzione di stabilire un rapporto con il suo ambiente di provenienza, atteso il necessario coinvolgimento dell'esercente la potestà genitoriale, che in questo modo viene anche immediatamente responsabilizzato e sensibilizzato.

Con gli articoli 15 e 16 si è poi affrontato, quale logico corollario degli interventi

sul processo, anche il tema dell'esecuzione minorile, che peraltro attende da lungo tempo un proprio organico ordinamento, che non può trovare spazio in questo ambito.

Quello che si ritiene di poter correggere nell'immediato è senz'altro il problema posto dall'attuale previsione dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 272 del 1989, che coinvolge direttamente la sicurezza degli istituti penali per i minorenni. La presenza, infatti, degli ultradiciottenni incide in maniera rilevante sul piano del trattamento, dal momento che spesso gli stessi rappresentano un modello imitativo per i minorenni. D'altro canto, i soggetti che hanno già vissuto un'esperienza detentiva nelle case circondariali per adulti contestano il ritorno al settore minorile, assumendo atteggiamenti di grande passività e opposizione, con inevitabili ripercussioni negative sul piano del trattamento degli altri minori ristretti.

I limiti della normativa attuale, sintetizzabili in un'eccessiva rigidità del sistema, si ritiene vadano, pertanto, corretti nel senso di escludere l'operatività del principio sancito al comma 1 dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 272 del 1989, nei casi nei quali siano intervenute condanne di non lieve entità, per reati compiuti da maggiorenni, che rendano incompatibile il soggetto con lo speciale trattamento previsto per i minorenni.

Ma, anche nel caso nel quale non sia intervenuto alcun fatto ostativo del genere, si attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di disporre — in via ordinaria — la prosecuzione dell'esecuzione in istituti per adulti, salvo che ragioni particolari — attinenti alla personalità del soggetto, alle esigenze inderogabili di continuità del trattamento o alla particolare esiguità della pena residua da espiare — inducano a confermare od a disporre l'esecuzione in istituti per minorenni.

Da ultimo, la norma contenuta nell'articolo 16 affronta il problema posto dalla necessità di conferire maggiore rigidità ai presupposti di operatività dell'istituto della liberazione condizionale, che oggi si presta ad applicazioni indiscriminate, che

possono anche prescindere dall'espletamento di un percorso riabilitativo effettivo e concreto. La modifica proposta valorizza, da un canto, l'apporto specialistico dei servizi della giustizia minorile e, dall'altro, il momento della decisione che, pur restando essenzialmente discrezionale, viene ancorato a valutazioni di maggiore

oggettività e corroborato da apposita consulenza tecnica.

L'intervento, limitato alla modificazione delle norme regolatrici della materia, non comporta interventi su strutture o personale giudiziario e, conseguentemente, non comporta oneri finanziari a carico dello Stato.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

L'ambito dell'intervento normativo proposto incide sulla composizione del tribunale per i minorenni in materia penale e su alcune norme che disciplinano istituti di diritto minorile sostanziale e processuale.

La formulazione normativa non incontra ostacoli nella compatibilità con l'ordinamento comunitario, né con i rapporti con le autonomie locali.

Sono state infine rispettate le regole di *drafting*, essendosi mutuata la terminologia tecnica già in uso nel settore e verificata la piena coerenza degli inserimenti con il corpo normativo preesistente.

Le abrogazioni sono state tutte redatte in forma espressa, onde evitare problemi di interpretazione e di concretezza.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

L'ambito dell'intervento normativo proposto incide sulla composizione del tribunale per i minorenni in materia penale e su alcune norme che disciplinano istituti di diritto minorile sostanziale e processuale.

La modificazione ordinamentale prevede la riduzione da quattro a tre dei componenti del tribunale penale, praticata attraverso la previsione di una diversa composizione rispetto a quella disciplinata in via ordinaria dall'articolo 50 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; in particolare, si riduce da due a uno il numero degli esperti.

Le modificazioni sostanziali attengono ad una diversa gradazione delle conseguenze dell'imputabilità, perseguita attraverso una rimodulazione delle diminuenti di pena connesse all'età ed una più accurata regolamentazione dei poteri del tribunale in tema di concessione dei benefici al minore imputabile, che spazia da un allungamento dei periodi di efficacia delle prescrizioni, ad una diversa gradazione delle misure coercitive, ad una casistica di esclusione per l'istituto della messa alla prova.

A livello processuale si prevede un adeguamento del processo minorile alle garanzie di contraddittorio e di immediatezza della contestazione, previste dalle recenti riforme del processo penale a carico dei maggiorenni e, sotto altro profilo, una maggiore garanzia di efficacia dell'esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale.

Infine, a livello di esecuzione delle sanzioni, si persegue una più certa definizione delle condizioni per la liberazione condizionale.

L'intervento, che si inserisce nell'ambito di un impianto normativo completamente sperimentato, non ha elementi di criticità, tendendo anzi ad una più accurata definizione degli istituti oggetto della novellazione, di cui il processo penale minorile non potrà che giovare.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 5 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La sezione funziona con l'intervento di un privato cittadino, avente i requisiti prescritti dall'articolo 2, che sostituisce uno dei magistrati della sezione ».

ART. 2.

1. All'articolo 50 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il tribunale per i minorenni è composto da un magistrato di corte di appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale ordinario e da un esperto, aventi i requisiti richiesti dalla legge, al quale è conferito il titolo di giudice onorario del tribunale per i minorenni. Possono anche essere nominati due o più supplenti ».

ART. 3.

1. All'articolo 50-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nell'udienza preliminare, il tribunale per i minorenni giudica composto da due magistrati e da un giudice onorario dello stesso tribunale ».

ART. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 98 del codice penale è sostituito dal seguente:

« È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; la pena è diminuita fino ad un quarto per i minori degli anni diciotto e fino ad un terzo per i minori degli anni sedici ».

ART. 5.

1. All'articolo 7 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'esercente la potestà dei genitori deve essere presente, in quanto possibile, in ogni caso nel quale il minore dichiararsi od elegga domicilio per il procedimento penale ».

ART. 6.

1. All'articolo 18 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 390 e 391 del codice di procedura penale. In caso di urgente necessità, il giudice per le indagini preliminari, con separato decreto, può adottare provvedimenti temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione ».

ART. 7.

1. All'articolo 20 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre

1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le prescrizioni previste dal comma 1 perdono efficacia decorsi quattro mesi dal provvedimento con il quale sono state impartite. Quando ricorrono esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione, per non più di due volte, delle prescrizioni imposte »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il giudice dispone la misura della permanenza in casa ».

ART. 8.

1. All'articolo 21 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il giudice dispone la misura del collocamento in comunità ovvero, ove tale misura sia ritenuta inadeguata alla particolare gravità del fatto o alle violazioni degli obblighi ed alla personalità dell'imputato, la misura della custodia cautelare per un tempo non superiore ad un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni ».

ART. 9.

1. All'articolo 23 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale nonché, in ogni caso, per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché per il delitto di cui all'articolo 337 del codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 339 del codice penale e commesso in occasione o a causa di disordini nell'ambito di manifestazioni pubbliche »;

b) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

« b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo, anche in relazione alla sua condotta di vita, che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a tre anni di reclusione; »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento ».

ART. 10.

1. L'articolo 24 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è sostituito dal seguente:

« ART. 24. (*Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini*). — 1. Quando l'imputato è scarcerato per decorrenza dei termini il giudice impone le prescrizioni previste dall'articolo 20, salvo che siano venuti meno i presupposti di cui all'articolo 23, comma 2 ».

ART. 11.

1. All'articolo 28 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta ai sensi del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. La sospensione del processo e la messa alla prova sono escluse per i delitti di omicidio volontario, consumato o tentato, nonché per i delitti previsti dagli articoli 416-bis, 609-bis, 609-ter, 609-quarter e 609-octies del codice penale ».

ART. 12.

1. All'articolo 32 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il giudice, se vi è richiesta del pubblico ministero e l'imputato o il difensore, munito di procura speciale, vi consentano, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. In tale caso la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale ».

ART. 13.

1. All'articolo 129 del codice di procedura penale il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto

non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza. Allo stesso modo, per i reati commessi da soggetti minorenni, provvede il giudice anche quando risultino le condizioni ed i presupposti di cui all'articolo 27 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni ».

ART. 14.

1. Dopo l'articolo 9 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è inserito il seguente:

« ART. 9-bis — (*Interrogatorio dell'indagato*) — 1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405 del codice di procedura penale, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di sentenza ai sensi dell'articolo 27 o richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411 del codice di procedura penale, procede in ogni caso all'interrogatorio dell'indagato, previa notifica di invito per la presentazione. Si applica l'articolo 415-bis, commi 2, 4 e 5, del codice di procedura penale ».

ART. 15.

1. All'articolo 24 delle norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Al compimento del diciottesimo anno di età, se l'esecuzione ha avuto inizio prima di tale momento, ovvero quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età, il giudice competente ai sensi degli articoli 279 e 665 del codice di procedura penale dispone,

anche di ufficio, tenuto conto della personalità dell'imputato o del condannato, delle esigenze del trattamento e della durata della pena o del residuo di pena, che la misura della custodia cautelare in carcere ovvero che la pena detentiva siano eseguite negli istituti per adulti »;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Le disposizioni del comma 2 non si applicano nei confronti di chi ha riportato una o più condanne alla pena della reclusione complessivamente superiore ad un anno per delitti non colposi commessi dopo il compimento del diciottesimo anno di età.

2-ter. La misura della custodia cautelare in carcere è eseguita dalla polizia giudiziaria, con l'assistenza dei servizi del Dipartimento per la giustizia minorile, ove ritenuta necessaria ».

ART. 16.

1. All'articolo 21 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Tuttavia, qualora il condannato abbia scontato meno della metà della pena inflittagli, il tribunale deve previamente accertare che lo stesso abbia positivamente svolto un idoneo percorso riabilitativo, sulla base di appositi progetti dei servizi minorili, da verificare anche attraverso consulenza tecnico-specialistica ».

€ 0,26



14PDL0024010